

## **STATUTO**

### **TI - FORMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FIRENZE FI VIA PAISIELLO 8

Numero REA: FI - 467115

Codice fiscale: 04633850484

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

#### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 24-09-2014 - Statuto completo .....	2
--	---

Allegato "B" al rep.n.70.406 ed alla racc.n.20.294

#### STATUTO

##### DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

**Art. 1** - E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "**TI - FORMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**".

**Art. 2** - La società ha per oggetto la fornitura di beni e servizi per le seguenti attività:

- formazione, aggiornamento e specializzazione professionale, nonché ogni attività che possa risultare utile al raggiungimento dei suddetti fini sociali, nessuna esclusa, sia in contesti nazionali che internazionali;
- formazione continua in sanità;
- selezione del personale;
- progettazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività formative e di progetti esteri;
- consulenza e supporto per la realizzazione di eventi di comunicazione, compresi piani, campagne di comunicazione e analisi di customer satisfaction;
- consulenza tecnica, ricerca ed assistenza progettuale nel campo dei servizi di pubblica utilità e comunque nei settori dell'energia e dell'ambiente;
- consulenza e ricerca nell'ambito dello sviluppo organizzativo, delle certificazioni dei processi, dell'innovazione tecnologica, della valutazione e valorizzazione del personale;
- consulenza tecnica e legale su strategie aziendali, forme di finanziamento e cofinanziamento pubbliche, regionali, statali e comunitarie.

La società potrà inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà sottoscrivere azioni, quote sociali, interessenze e partecipazioni in altre società e consorzi (costituite o da costituire) aventi oggetto analogo, affine o connesso con quello della società.

**Art. 3** - La società ha sede legale nel Comune di Firenze.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune, che potrà essere deliberato dall'organo amministrativo, non comporta modifica dello Statuto sociale.

**Art. 4** - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2099.

##### CAPITALE SOCIALE

**Art. 5** - Il capitale sociale è deliberato per euro 50.000,00 (cinquantamila) diviso in quote ai sensi di legge, in seguito alla decisione assunta dall'assemblea dei soci in data 30 giugno 2014 subordinato alla sua sottoscrizione e versamento.

Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad aumentare il capitale sociale fino ad euro 200.000,00= per due anni dalla data di iscrizione delle delibera adottata in data 30 giugno 2014 nel registro delle imprese. L'aumento sarà a pagamento e

potrà essere eseguito in una o più volte, purché i conferimenti precedentemente dovuti siano stati interamente eseguiti. L'organo amministrativo dovrà previamente offrire in sottoscrizione le quote di nuova emissione ai soci in proporzione alle quote di capitale posseduto con facoltà di collocamento presso terzi delle quote non sottoscritte. La delibera potrà prevedere un sovrapprezzo da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assunzione della delibera.

**Art. 6** - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

**Art. 7** - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

#### **FINANZIAMENTI DEI SOCI**

**Art. 8** - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

#### **PARTECIPAZIONI SOCIALI**

**Art. 9** - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

**Art. 10** - In caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi, spetta agli altri soci diritto di prelazione. Pertanto, il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà darne comunicazione a tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso Registro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione della offerta di prelazione. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le quote for-

mulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione di prelazione.

Ai fini del presente articolo, valgono le seguenti definizioni:

a) per "quote" si intendono le quote ed i diritti di sottoscrizione spettanti in caso di aumento del capitale sociale a pagamento;

b) per "trasferimento" si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in società o altro ente e la dazione in pagamento.

L'alienazione a titolo di donazione o di altro atto privo di corrispettivo diverso dall'intestazione fiduciaria potrà avvenire solo previo consenso scritto da parte di tutti i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

In tutti i casi in cui il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le quote versando all'offerente la somma determinata, in mancanza di accettazione del valore indicato, a pena di inefficacia della comunicazione, dal socio intenzionato ad alienare, dall'arbitratore in seguito meglio specificato.

L'intestazione a società fiduciaria con sede nell'Unione Europea e la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari sostanziali non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. Restano invece soggette a quanto disposto dal presente articolo sia il trasferimento della proprietà sostanziale delle quote nel caso in cui resti invariato il nome del socio fiduciante iscritto nel Registro delle Imprese sia l'intestazione e la reintestazione fiduciaria e da soggetto diverso da società fiduciaria.

Nel caso di valido esercizio del diritto di prelazione i diritti sulla partecipazione dovranno essere trasferiti entro quindici giorni dalla data in cui sia stata ricevuta dal socio cedente, la comunicazione della volontà da parte degli altri soci di esercitare il diritto di prelazione.

La società non è tenuta a riconoscere la qualità di socio a coloro che non forniscano la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

#### **RECESSO DEL SOCIO**

**Art. 11** - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo am-

ministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

**Art. 12** - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

#### DECISIONI DEI SOCI

**Art. 13** - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

**Art. 14** - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

**Art. 15** - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capi-

tale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

**Art. 16** - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

**Art. 17** - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel Registro Imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo

l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso, anche in mancanza di convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, o dal più anziano degli amministratori in caso di organo amministrativo pluripersonale non collegiale, ed in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

h) è ammessa la possibilità che le assemblee si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia a essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, l'assemblea s'intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i soci lontani e di come essi hanno espresso il voto.

#### AMMINISTRAZIONE

**Art. 18** - La società è amministrata, alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da due a undici amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli

amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Uguualmente il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare amministratori delegati stabilendone i poteri, anche di rappresentanza.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni si applicano gli artt. 2385 e 2386 c.c..

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Gli amministratori sono sottoposti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

**Art. 19** - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

**Art. 20** - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta inoltre all'amministratore unico, agli amministratori delegati, ai direttori, agli istitori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

**Art. 21** - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed



eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno quarantotto ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede la riunione. Si applicheranno, ove compatibili le norme innanzi previste per l'assem-

blea dei soci;

i) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge;

l) il consiglio di amministrazione provvede ad ogni atto relativo al personale della società e, in particolare, nomina l'eventuale direttore generale fissandone i poteri.

**Art. 22** - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

#### **ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**Art. 23** Nei casi di obbligatorietà previsti dall'art. 2477 del codice civile deve essere nominato un organo di controllo e/o un revisore. Alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore si può altresì procedere anche in difetto dell'obbligo di cui al precedente periodo qualora la società lo ritenga opportuno.

L'organo di controllo può essere composto da un sindaco unico ovvero da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge. Il sindaco unico o i membri del collegio sindacale durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

In caso di nomina di un collegio sindacale, i soci designano altresì il Presidente del Collegio Sindacale.

I compensi spettanti all'organo di controllo sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.

All'organo di controllo spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge.

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione iscritta in apposito registro, ovvero dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale su conforme delibera dell'assemblea dei soci.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede la riunione. Si applicheranno, ove compatibili le norme innanzi previste per l'assemblea dei soci.

#### **BILANCIO E UTILI**

**Art. 24** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione

del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

**Art. 25** - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

#### **TITOLI DI DEBITO**

**Art. 26** - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art. 27** - Le controversie per le quali non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, insorte tra la Società, i Soci, gli Amministratori ed i Liquidatori in dipendenza della applicazione del presente Statuto saranno rimesse alla decisione di un Arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Firenze.

L'arbitrato avrà natura irrituale, intendendosi l'Arbitro come mandatario a transigere.

L'Arbitro si atterrà nel suo giudizio al diritto sostanziale, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

#### **RINVIO ALLA LEGGE**

**Art. 28** - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

All'originale firmato: Sirio Bussolotti - Francesco Steidl  
Notaio.

